

PROVINCIA DI LECCO



STATUTO

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 8 DEL 23.02.2004.

Titolo 1 **PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 La Provincia

1. La Provincia di Lecco, istituita con Decreto Legislativo 6 marzo 1992 n.250, è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalle leggi generali dello Stato e dal presente Statuto.

2. La Provincia, ente locale intermedio fra i Comuni lecchesi e la Regione Lombardia, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e promuove lo sviluppo civile, sociale, economico e produttivo. Nell'ambito dei principi fissati dalla legge, la Provincia promuove il più autentico esercizio della sovranità popolare. La Provincia riconosce nella pace e nella libertà le aspirazioni fondamentali delle persone e dei popoli, anche nella prospettiva dell'unione politica ed economica dell'Europa. Riconosce, altresì, che l'efficienza e l'efficacia della sua iniziativa sono elementi indispensabili per la competitività del sistema economico. In particolare promuove ed attua:

- a) lo sviluppo integrale della persona e la tutela della vita umana;
- b) i diritti della famiglia e, particolarmente, dei soggetti minori, favorendo la loro corretta crescita fisica, psichica e sociale;
- c) la rimozione di ogni ostacolo che limiti di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, nonché le pari opportunità tra donne e uomini nella formazione, nel lavoro e nella vita sociale;
- d) la solidarietà sociale ed economica;
- e) la conoscenza della propria storia e della propria cultura, secondo un corretto principio di valorizzazione dell'autonomia locale nell'ambito dell'unità nazionale;
- f) lo sviluppo tra le nazioni di relazioni amichevoli fondate sul rispetto del principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli;
- g) la tutela e la valorizzazione del territorio, anche attraverso la sensibilizzazione di una maggiore coscienza ambientale;
- h) azioni atte a far superare gli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti;
- i) la cultura della pace e della cooperazione internazionale;
- l) la partecipazione responsabile dei cittadini, delle associazioni e degli enti operanti sul territorio provinciale. A tale riguardo la Provincia adotta forme di collaborazione con il privato, secondo il principio della sussidiarietà e con il metodo della massima trasparenza.

m) la più ampia informazione dei propri compiti istituzionali, dell'attività svolta, dei programmi dando piena comprensibilità a tutti i suoi atti.

n) la Provincia favorisce la costituzione di forme associative tra i Comuni ed, in particolare, favorisce la costituzione di Unione di Comuni, nelle forme previste dagli artt. 28 e 32 del T.U.E.L. n. 267/2000, nella consapevolezza che la costituzione di enti sovracomunali contribuisce ad una migliore efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa dei piccoli Comuni.

3. Consapevole della propria storia e delle proprie tradizioni, la Provincia asseconda e valorizza la vocazione europea ed internazionale promuovendo e intrattenendo rapporti sociali e culturali con enti e comunità locali di Paesi europei ed extraeuropei, nelle forme previste dalla legge.

4. La Provincia è titolare di funzioni proprie e di autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione Lombardia, le funzioni da essi attribuite e delegate.

5. L'azione amministrativa della Provincia è improntata a criteri di trasparenza, efficacia, economicità e pubblicità.

Art. 2

Territorio, sede e gonfalone

1. La circoscrizione provinciale di Lecco è parte del territorio della Regione Lombardia: essa confina con le Province di Sondrio, Bergamo, Milano e Como.

2. La Provincia ha sede nel Palazzo provinciale sito nel Comune capoluogo di Lecco.

2bis. La Provincia può avvalersi, per l'esercizio delle sue funzioni, di altre sedi decentrate

3. Lo stemma della Provincia è come descritto dal Decreto del Presidente della Repubblica 04.09.1996.

Nelle cerimonie e nelle altre ricorrenze pubbliche, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Presidente può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma della Provincia.

La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma per fini non istituzionali soltanto ove sussista un interesse pubblico.

Art. 3

Rapporti con la Regione, con i comuni, con le Comunità Montane e gli altri Enti Pubblici

1. La Provincia impronta la propria attività a criteri di cooperazione con la Regione Lombardia, con i Comuni, con le Comunità Montane della circoscrizione provinciale, con i Consorzi di gestione dei Parchi e con gli altri Enti Pubblici presenti nel territorio al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali.

2. La Provincia concorre con gli Enti predetti alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione Lombardia e provvede per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Titolo II

FUNZIONI, COMPITI, E FORME DI INTERVENTO

Art. 4

Le funzioni della Provincia

1. La Provincia è titolare di funzioni proprie, riguardanti vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, nei seguenti settori e in quant'altro assegnato per legge:

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;

b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;

c) valorizzazione dei beni culturali;

d) viabilità e trasporti;

e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali, eventualmente promuovendo la istituzione di parchi naturali di interesse provinciale,

f) caccia e pesca nelle acque interne;

g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche, ed elettromagnetiche e sonore;

h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico amministrativa agli enti locali operanti nella circoscrizione provinciale.

1bis. La Provincia è altresì titolare di potestà regolamentare in ordine alla disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle funzioni sopra elencate o successivamente conferite.

2. La Provincia, in collaborazione con i Comuni, con le Comunità Montane, con i Consorzi di Gestione dei Parchi sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale nei settori economico, produttivo, commerciale, turistico, territoriale, ambientale, sociale, culturale e sportivo.

Art. 5

Compiti di programmazione e pianificazione

1. La Provincia assume la programmazione pluriennale e l'attività per progetti come metodo costante della propria attività.

2. In particolare la Provincia:

a) propone gli indirizzi generali dello sviluppo economico e sociale del territorio in coerenza con i programmi regionali e con il confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni degli imprenditori, gli ordini professionali e le associazioni sociali;

b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo, del Piano Regionale delle aree protette e degli altri programmi e piani regionali, secondo norme dettate dalla legge regionale;

c) promuove il coordinamento dell'attività programmatica dei Comuni favorendo forme di collaborazione e associazione tra gli stessi.

3. La Provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei Comuni e degli altri Enti aventi funzioni programmatiche, ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare indica:

a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;

b) la localizzazione, di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;

c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica, idraulico - forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;

d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

4. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla Regione, ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi generali della programmazione socio - economica e territoriale.

5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale, predisposti dai Comuni, la Provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento. La Provincia accerta che gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformino al

piano territoriale di coordinamento e tengano conto dei programmi pluriennali provinciali.

Art. 6

Servizi pubblici

1. Nell'ambito delle proprie funzioni, o di quelle assegnate, la Provincia assume e gestisce servizi pubblici aventi per oggetto produzione di beni e attività, rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo civile ed economico della comunità provinciale.

2. A tal fine la Provincia favorisce forme di cooperazione con gli altri enti locali o tra questi, secondo modalità e strumenti previsti dalla legge.

La gestione dei servizi pubblici avviene con le forme di cui agli artt. 113 e 113 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.

3. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali, nonché per l'esercizio di attività di prevenzione e vigilanza sul territorio, la Provincia, a parità di condizioni, privilegia forme di convenzionamento con le libere associazioni di volontariato.

Art. 7

Aziende speciali

1. L'azienda speciale è Ente strumentale della Provincia, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale per la gestione dei servizi aventi rilevanza economica.

2. La costituzione della azienda speciale ha luogo mediante apposita deliberazione del Consiglio Provinciale, assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con la quale si approva lo Statuto aziendale e il piano tecnico-finanziario, si conferisce il capitale di dotazione, si individuano i mezzi finanziari da trasferire e si determinano le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi dell'azienda.

3. Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente nel suo seno e nomina il Direttore.

4. Le funzioni del Presidente sono disciplinate dallo Statuto dell'azienda e dai Regolamenti interni approvati dal Consiglio di Amministrazione.

5. Al Direttore compete la responsabilità gestionale e la rappresentanza legale dell'azienda speciale.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e può fungere da Segretario.

Le funzioni del Direttore sono disciplinate dallo Statuto e dai Regolamenti.

6. La nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione delle aziende speciali della Provincia, nella composizione determinata dallo Statuto aziendale, spettano al Presidente della Provincia sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale.

Art. 8

Istituzioni

1. Per la gestione dei servizi sociali, culturali e del tempo libero la Provincia può avvalersi della collaborazione di associazioni di volontariato, di cooperative o di associazioni private, ovvero può costituire una o più istituzioni. L'ordinamento e il funzionamento dell'istituzione sono disciplinate dal presente Statuto e dai Regolamenti della Provincia.

2. Organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.

3. L'Istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

4. La nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni della Provincia spettano al Presidente della Provincia, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio

Provinciale.

Art. 9
Consorzi

1. La Provincia, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire consorzi con Comuni e Province, secondo le norme vigenti; con le stesse finalità promuove apposite forme di convenzione.

Titolo III
CIRCONDARI
Art. 10 Circondari

1. I circondari sono organismi di partecipazione e di consultazione, di decentramento degli uffici e dei servizi.

2. Il circondario costituisce il livello organizzativo e di articolazione funzionale della Provincia nel territorio, ove sono collocati servizi e uffici, che si ritenga utile decentrare. Tale riequilibrio sul territorio ha lo scopo di agevolare l'accesso dei cittadini ai servizi, di garantire un più positivo rapporto con la comunità provinciale e, soprattutto, un effettivo esercizio della partecipazione dei Comuni, delle Comunità Montane e dei Consorzi di Gestione dei Parchi alla programmazione provinciale e regionale.

Art. 11
Finalità

1. Il circondario costituisce l'ambito nel quale la Provincia:

- a) imposta la programmazione inerente la zona, nella prospettiva della programmazione provinciale e del piano di coordinamento territoriale;
- b) istituisce, ove necessario, propri uffici decentrati multifunzionali, ai quali il cittadino può rivolgersi nei suoi rapporti con la Provincia;
- c) organizza e promuove la consultazione di cittadini ed associazioni;
- d) coordina e promuove la collaborazione fra Comuni, anche mediante accordi di programma e convenzioni nell'ambito dei circondari o unioni di Comuni.

Art. 12
Ambiti territoriali

1. Nell'individuazione dei circondari la Provincia valuta l'ampiezza e la natura del territorio, l'entità della popolazione residente, il patrimonio di infrastrutture e servizi esistenti, la vocazione dell'area e la sua storia.

2. La Provincia di Lecco viene suddivisa nei seguenti circondari:

Circondario di Lecco: Lecco, Civate, Malgrate, Pescate, Valmadrera, Galbiate, Ballabio, Abbadia Lariana, Mandello del Lario, Oliveto Lario, Morterone.

Circondario di Merate: Merate, Airuno, Brivio, Calco, Cernusco Lombardone, Lomagna, Montevecchia, Olgiate Molgora, Paderno d'Adda, Perego, Osnago, Robbiate, Rovagnate, S. Maria Hoè, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Imbersago.

Circondario di Oggiono: Oggiono, Annone Brianza, Bosisio Parini, Cesana Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Molteno, Garbagnate Monastero, Rogeno, Suello, Sirone, Colle Brianza.

Circondario di Casatenovo: Casatenovo, Barzago, Barzanò, Bulciago, Cassago Brianza, Castello Brianza, Cremella, Missaglia, Monticello Brianza, Nibionno, Sirtori, Viganò Brianza.

Circondario della Valsassina: Barzio, Casargo, Cassina Valsassina, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Introbio, Margno, Moggio, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Premana, Primaluna, Taceno.

Circondario Lario Orientale: Bellano, Colico, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introzzo, Lierna, Perledo, Suggio, Tremenico, Varenna, Vestreno, Vendrognio.

Circondario della Valle San Martino: Calolziocorte, Carenno, Erve, Garlate, Monte Marenzo, Olginate, Torre de Busi, Valgrehentino, Vercurago.

2bis. Il Comune capo circondario risulta essere quello con il maggior numero di abitanti

3. Eventuali modifiche della delimitazione territoriali dei circondari saranno adottate sentiti i Comuni interessati.

Art. 13

Conferenza circondariale

1. La Provincia istituisce, in ogni circondario, una Conferenza permanente composta dai Sindaci dei Comuni, dai Presidenti delle Unioni, dai Presidenti delle Comunità Montane e dai Presidenti dei Consorzi di Gestione dei Parchi, il cui ambito sia compreso anche in parte nel circondario interessato.

2. La Conferenza circondariale opera attraverso assunzioni di pareri e formulazione di indirizzi su richiesta del Presidente, della Giunta o del Consiglio Provinciale o per iniziativa propria su tutte le materie di competenza provinciale che riguardano il circondario.

3. La conferenza è convocata dal Presidente della Provincia, di sua iniziativa ovvero su richiesta di un quarto dei componenti la conferenza stessa o di almeno tre Sindaci.

4. Alle riunioni della Conferenza partecipano:

- il Presidente della Provincia o un Assessore Provinciale allo scopo delegato che la presiede;
- il Presidente del Consiglio;
- i Capigruppo del Consiglio Provinciale, o loro delegati;
- i Consiglieri Provinciali eletti nel territorio circondariale;
- i Capigruppo dei Consigli Comunali dei Comuni compresi nel circondario, ai quali i rispettivi Sindaci dovranno far pervenire l'avviso di convocazione.

5. Due o più circondari possono essere riuniti congiuntamente per problemi di interesse comune.

Art. 14

Personale e mezzi

1. La Provincia mette a disposizione del circondario le strutture ed il personale occorrenti per l'esercizio delle funzioni.

2. L'incarico di segretario del circondario è svolto da un funzionario della Provincia, che svolge, su delega del Segretario Generale, le mansioni ad esso attribuite.

Titolo IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo 1

Partecipazione in genere

Art. 15

Organismi di partecipazione

1. La Provincia, nell'ambito delle leggi che la disciplinano, promuove, valorizza e sollecita la partecipazione all'azione amministrativa ed al governo del territorio, dei cittadini liberamente consociati in associazioni costituite senza scopo di lucro ed aventi finalità: sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche, di tutela e valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico della comunità provinciale.
2. A tal fine la Provincia favorisce in particolare modo l'utilizzo istituzionale del volontariato nei predetti settori.
3. In funzione della loro rilevanza provinciale per la tutela degli interessi collettivi, potranno altresì essere riconosciute forme di coordinata rappresentatività per categorie omogenee.
4. Con apposito Regolamento vengono individuati i criteri per la loro rappresentatività e partecipazione alla azione amministrativa della Provincia, ed i requisiti per la iscrizione nell'apposito albo che verrà istituito dalla Provincia con delibera di Consiglio.

Art. 16

Diritto di iniziativa e consultazione

1. La Provincia garantisce il diritto di iniziativa e consultazione da parte dei cittadini, singoli o associati, per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2. E' riconosciuto altresì il diritto alla tempestiva consultazione degli atti dell'Ente.
3. Tali diritti vengono esercitati dai cittadini, attraverso la presentazione di istanze, petizioni, proposte e richieste di consultazioni rivolte comunque al soddisfacimento ed alla tutela di interessi collettivi a valenza provinciale e di competenza della Provincia.

Art. 17

Riunioni

1. Per il concreto esercizio della partecipazione all'azione amministrativa, la Provincia, oltre a promuovere iniziative proprie, consente e favorisce l'utilizzo di locali e altri spazi per riunioni o assemblee.
2. E' facoltà dei Consiglieri Provinciali promuovere riunioni e parteciparvi ai fini di consultazione, anche per ambiti territoriali circoscritti.
3. L'uso dei locali e degli spazi viene disciplinato dal Regolamento vigente per la concessione in uso temporaneo e occasionale dei locali del patrimonio provinciale.

Art. 18

Istanze, Petizioni, Proposte

1. I cittadini singoli o anche associati residenti nella Provincia, portatori di interessi diffusi, possono presentare istanze rivolte ad ottenere chiarimenti e informazioni o la sospensione temporanea di provvedimenti per gravi e motivate ragioni.

1bis.

Analogamente i cittadini singoli o associati residenti nella Provincia possono rivolgere petizioni per esporre comuni necessità o chiedere l'adozione di provvedimenti amministrativi ovvero presentare proposte articolate di deliberazioni che la Provincia avrebbe interesse ad adottare.

2 SOPPRESSO

Art. 19 SOPPRESSO

Art. 20 - SOPPRESSO

Art. 20 bis

Condizioni di procedibilità per la presentazione di istanze, petizioni e proposte

1. Le istanze, petizioni e proposte per essere esaminate dall'organo competente devono essere presentate in forma scritta, con firma autenticata nelle forme di legge da almeno cento (100) cittadini.

Il Presidente, la Giunta o il Dirigente rispondono con provvedimento motivato, secondo la loro competenza, entro 60 giorni dal loro deposito.

Il Consiglio Provinciale, previo esame da parte della Commissione permanente dei Capigruppo, le discute entro 90 giorni dal deposito e le accoglie o respinge dandone adeguata motivazione.

Art. 21

Partecipazione degli interessati al procedimento

1. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nei confronti del quale il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ha facoltà di intervenire nel procedimento, secondo le modalità di cui agli articoli 7 e seguenti della legge n. 241 del 7 agosto 1990.

2. Tale facoltà è pure ammessa quando nei confronti dei soggetti di cui sopra possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.

Art. 22

Esercizio diritto di partecipazione

1. Per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti artt. 16 - 17 - 18 - 21, sarà adottato apposito Regolamento e, comunque, è fatto salvo quanto riconosciuto ai cittadini singoli e associati dalle leggi vigenti.

Art. 23

Consultazioni

1. La Provincia consulta, anche su richiesta degli stessi Comuni, Enti Pubblici presenti nel proprio territorio, organizzazioni sindacali e di categoria, associazioni, comitati, istituzioni scientifiche e culturali.

2. Nell'ambito di detta funzione possono essere istituite anche Consulte permanenti per materie omogenee, quali la Commissione per le pari opportunità.

3. La Provincia può avvalersi di indagini statistiche.

4. Le modalità ed i termini di consultazione, come la istituzione e la disciplina delle Consulte permanenti, sono stabiliti dal Regolamento.

Art. 24

Istituzione della Consulta e del rappresentante degli immigrati extracomunitari

1. In attesa della legge applicativa della convenzione del Consiglio d'Europa in data 5 febbraio 1992, la Provincia di Lecco istituisce la Consulta degli immigrati extracomunitari che risiedono legalmente sul territorio della Provincia di Lecco, sui temi della politica locale ai sensi dell'art. 5 della convenzione stessa, nonché la figura del rappresentante

degli immigrati extracomunitari, secondo le modalità previste da apposito Regolamento.

2. Il rappresentante degli immigrati è eletto dalla Consulta nel proprio seno, secondo le modalità del Regolamento.

3. Il rappresentante ha diritto di ottenere tutta la documentazione in possesso degli uffici provinciali secondo le regole della trasparenza ravvisabili nella legge n. 241/1990 e nel D.Lgs. n. 267/2000.

4. Il rappresentante può formulare proposte e petizioni, secondo gli articoli 16 e 18, dello Statuto. In tale caso gli organi competenti della Provincia discutono la proposta o la petizione entro 60 giorni dalla presentazione.

Art. 25 Referendum consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività nelle materie del Consiglio Provinciale.

2. Il quesito referendario deve essere chiaro e preciso e consentire la possibilità di risposte che non lascino dubbi interpretativi.

3. Dovrà inoltre essere allegato uno schema di provvedimento che si propone di adottare in coerenza con il quesito stesso.

4. Non è ammesso referendum per quesiti attinenti a deliberazioni in materia di bilancio e finanza, istituzione di tributi o tariffe, decisioni riguardanti persone o gruppi etnici e religiosi, ordinamento del personale. Non è ammesso referendum inoltre negli ultimi sei mesi di durata in carica del Consiglio Provinciale e nei primi sei mesi del nuovo.

5. Si fa luogo a referendum consultivo:

a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla provincia;

b) qualora vi sia richiesta da parte del 4% degli elettori, risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Possono essere indetti referendum locali interessanti le circoscrizioni di uno o più comuni, qualora oggetto del referendum stesso sia un provvedimento che esplica i suoi effetti, diretti ed indiretti, limitatamente ai comuni predetti.

In tal caso il referendum dovrà essere indetto per tutti i comuni interessati e, potrà essere svolto anche ad iniziativa popolare, qualora venga richiesto da almeno il 10% degli elettori residenti nei comuni stessi.

7. Il giudizio sull'ammissibilità del quesito e sulla regolarità procedurale della richiesta è demandato ad una Commissione composta dal Difensore civico, dal Segretario Generale e da un esperto di materie giuridiche, eletto dal Consiglio Provinciale.

8. Ai fini della richiesta di referendum i promotori depositano i quesiti presso la Segreteria Generale della Provincia che ne dà atto con apposito verbale, unitamente a un numero di firme, autenticate nelle forme di legge, non minore di cento (100) elettori.

9. Per i referendum locali il numero di sottoscrizioni necessario per la promozione del referendum è pari a 10 e comunque non inferiore all'1% degli elettori residenti nei comuni interessati.

Entro trenta giorni dal deposito la predetta Commissione si pronuncia sull'ammissibilità del quesito.

10. In caso di pronuncia di ammissibilità la raccolta delle restanti firme deve essere completata entro i successivi tre mesi.

La regolarità della raccolta delle firme è verificata dalla predetta Commissione entro i successivi trenta giorni dalla consegna delle stesse.

11. Il referendum è indetto entro trenta giorni dalla pronuncia della Commissione di cui al comma precedente per un giorno festivo intercorrente fra il trentesimo giorno ed il

sessantesimo da quella dell'indizione e può coincidere con altre operazioni di voto esclusa la coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

12. Possono partecipare alla consultazione referendaria anche i cittadini stranieri, residenti da almeno due anni nel territorio della Provincia.

13. La consultazione referendaria è valida se alla stessa partecipa la maggioranza degli aventi diritto al voto.

14. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui ottenga il consenso della maggioranza dei voti validi, altrimenti è dichiarato respinto.

15. Gli esiti del referendum sono valutati entro 30 giorni dal suo svolgimento dal Consiglio Provinciale che decide motivatamente al riguardo.

16. Con Regolamento sono definite le ulteriori formalità di svolgimento del referendum. Al fine di agevolare le operazioni di autenticazione delle firme, il Regolamento prevede la possibilità di utilizzare all'uopo anche dipendenti provinciali a ciò delegati dal Segretario Generale.

Capo II

Diritto di accesso, di informazione e di partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 26 Principi

1. L'attività amministrativa della Provincia persegue i fini determinati dalla legge e dallo Statuto ed è retta dal criterio della massima trasparenza, garantita dalla pubblicità degli atti, dall'informazione e dalla partecipazione dei cittadini.

2. Il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

3. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la Provincia ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

4. La Provincia determina per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per Regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi.

5. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

6. Qualora il procedimento debba essere concluso con un atto collegiale, il termine di cui al precedente quarto comma non potrà essere di norma superiore ai 90 giorni.

7. Qualora esigenze istruttorie richiedano l'acquisizione di nuova documentazione da enti o uffici esterni l'amministrazione o dai privati richiedenti, il termine per dare compiuto il procedimento decorrerà dalla data di ricevimento della nuova documentazione.

8. Una volta all'anno, in occasione del rendiconto, la Giunta presenta al Consiglio Provinciale una relazione dettagliata riferita all'anno solare precedente avente per oggetto i contratti, le convenzioni, le consulenze, i contributi e gli ausili finanziari aventi carattere discrezionale, sulla base dei criteri che verranno indicati da apposita deliberazione consiliare.

Art. 27

Motivazione dei provvedimenti amministrativi

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi e il personale, deve essere motivato, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 241/1990 salvo che nelle ipotesi

previste dal comma 3.

2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

3. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

4. In ogni provvedimento comunicato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 28

Responsabile del procedimento amministrativo

1. In relazione ad ogni procedimento, il responsabile di ciascun Settore provvede ad assegnare a se' o ad altro dipendente, addetto all'unità organizzativa, la responsabilità dell'istruttoria di ogni singolo adempimento e dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del procedimento il responsabile del Settore.

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti, nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.

Art. 29

Accesso ai documenti amministrativi

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti o di interessi collettivi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalla Pubblica Amministrazione o, comunque, utilizzati ai fini della attività amministrativa.

3. Il diritto di accesso viene esercitato con il rimborso del solo costo di riproduzione degli atti richiesti.

4. Il procedimento amministrativo ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono disciplinati da apposito Regolamento.

5. Per garantire ai cittadini il diritto all'accesso agli atti viene istituito un ufficio per l'informazione del cittadino, il cui funzionamento sarà disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 30

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. I soggetti di cui al precedente art. 16 anche portatori di interessi pubblici nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento non coperti dal segreto o dichiarati temporaneamente riservati, e di presentare memorie scritte e documenti.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nei confronti dell'attività della Amministrazione Provinciale diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi

generali, di pianificazione e programmazione; non si applica altresì ai precedenti tributari.

Art.31

Publicità e albo pretorio

0. La Provincia impronta la propria attività amministrativa ai principi di pubblicità e trasparenza.

01. A tal fine, assicura la conoscibilità della propria attività, ed in particolare degli atti e degli avvisi, tanto con la pubblicazione all'albo pretorio, quanto con l'attivazione di un apposito sito "Internet".

1. La Provincia ha un albo pretorio, ubicato ove hanno sede gli uffici della Segreteria Generale, per la pubblicazione delle deliberazioni, dei decreti, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. L'albo Pretorio è situato in luogo accessibile al pubblico.

3. I Regolamenti provinciali, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono ripubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, al fine di portare a conoscenza degli interessati l'entrata in vigore degli stessi e determinare il termine iniziale per l'eventuale impugnazione.

Capo III

Criteria e modalità per la concessione di contributi

Art. 32

Concessione contributi e vantaggi economici

1. La Provincia di Lecco riconosce a persone, enti pubblici e privati, benefici e vantaggi economici, nell'ambito delle specifiche competenze attribuitele dalla legge.

Art. 33

Predeterminazione dei criteri e della modalità per la concessione di contributi

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ad enti pubblici e privati sono subordinate all'osservanza dei criteri e delle modalità deliberate dal Consiglio Provinciale.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione.

Titolo V

DIFENSORE CIVICO

Art. 34

Istituzione e funzioni

1. E' costituito l'Ufficio del Difensore Civico Provinciale, con il compito di garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione Provinciale. Il Difensore Civico deve essere persona di specchiata onorabilità e deve garantire indipendenza da rapporti con formazioni politiche o organizzazioni pubbliche o private che possano inficiare la sua imparzialità.

2. Il Difensore Civico agisce su richiesta di chiunque ne faccia domanda, nonché di propria iniziativa e rivolge prevalentemente l'attenzione al caso singolo con l'obiettivo di tutelarne nei suoi diritti o legittime aspettative.

3. Nella relazione annuale di cui all'art. 36 del presente Statuto, il Difensore Civico provvede ad indicare gli opportuni rimedi organizzativi o normativi, atti a superare le irregolarità, le negligenze, i ritardi e le inefficienze rilevati nella trattazione dei vari casi singoli sui quali ha operato.

4. Qualora, nello svolgimento della propria azione, il Difensore Civico rilevi o abbia notizie di disfunzioni od anomalie verificatesi presso altre Amministrazioni Pubbliche, provvede alla segnalazione ai competenti uffici di Difensore Civico, di tutela o, in mancanza, ai rispettivi organi rappresentativi.

Art. 35

Facoltà di indagine e struttura organizzativa

1. Il Difensore Civico, informati i responsabili dei settori interessati, ha libero accesso agli atti necessari allo svolgimento dei propri compiti e non può essergli opposto il segreto d'ufficio.

2. Si avvale del personale dipendente dell'Amministrazione Provinciale. L'ufficio ha sede presso la Provincia.

3. I compiti di segreteria sono svolti dal personale del Servizio Amministrativo opportunamente individuato dal Segretario Generale.

Art. 36

Modalità dell'intervento

1. L'intervento del Difensore Civico può essere richiesto dall'interessato senza particolari formalità.

2. Il Difensore Civico per lo svolgimento delle sue funzioni, su istanza o d'ufficio, può:

a) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione; gli uffici richiesti devono rispondere senza ritardo;

b) consultare ed ottenere copia, senza il limite del segreto di ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni;

c) convocare il responsabile della pratica per ottenere chiarimenti circa lo stato della medesima e il suo irregolare o mancato proseguimento allo scopo di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante;

d) accedere agli uffici per l'acquisizione di elementi conoscitivi;

e) prospettare agli amministratori situazioni che, anche per la loro rilevanza sociale, vadano presi in considerazione da parte degli uffici pubblici, sollecitandone gli opportuni provvedimenti;

f) segnalare agli organi competenti i comportamenti dei dipendenti che possono dare luogo all'adozione di provvedimenti disciplinari.

3. Il Difensore Civico redige entro il 28 febbraio di ogni anno la relazione dell'attività svolta nell'anno precedente, con le eventuali proposte di cui all'art. 34 del presente Statuto; la relazione deve essere trasmessa al Presidente ed ai Capigruppo Consiliari.

4. Nel caso di intervento del Difensore Civico, gli atti emanati dall'Amministrazione interessata devono dar conto delle osservazioni presentate motivando in ordine alle stesse; di tali atti deve esser data comunicazione al Difensore Civico medesimo.

Art. 37

Nomina

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Provinciale, tra i cittadini di provata capacità ed

esperienza giuridico-amministrativa, su proposta della Giunta o di almeno 1/ 5 dei Consiglieri ovvero di almeno 50 cittadini elettori.

2. La nomina è valida se il candidato ottiene il voto di due terzi dei componenti assegnati al Consiglio Provinciale.

3. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza predetta nelle prime tre votazioni, la nomina è effettuata nella seduta successiva ed è valida se il candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti assegnati al Consiglio Provinciale.

Art. 38

Ineleggibilità

1. Non sono eleggibili a Difensore Civico:

a) i membri del Parlamento, i Consiglieri e Assessori Regionali, Provinciali e Comunali, delle Comunità Montane e degli Enti di gestione dei Parchi;

b) gli amministratori di Enti e Istituzioni pubblici, Consorzi ed Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, insistenti nel territorio della provincia,

c) i soggetti ed i titolari, amministratori o dirigenti di enti o imprese che abbiano con la Provincia rapporti contrattuali o convenzionali per l'erogazione di prestazioni o servizi;

d) coloro che abbiano rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con la Provincia, ovvero con gli Enti ed i soggetti indicati alle lettere b) e c).

2. Il responsabile dell'Ufficio di Difensore Civico ha l'obbligo di risiedere nella Provincia.

Art. 39

Oneri, durata in carica, revoca

1. La carica di Difensore Civico è onoraria e dà diritto ad una indennità nei termini stabiliti dalla Giunta.

2. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio Provinciale e può essere confermato una sola volta.

3. Il Consiglio Provinciale può revocare, per gravi motivi, l'incarico con deliberazione da adottarsi a maggioranza dei 2/3. La revoca è proposta da almeno 1/3 dei Consiglieri Provinciali e deve contenere l'indicazione dei motivi, con particolare riguardo a quanto espresso dal precedente art. 34 - comma 1).

4. Al Difensore Civico è assegnato un termine di giorni quindici per controdedurre ai rilievi formulati dalla proposta di revoca.

Art. 40

Informazione agli utenti

1. All'Albo Pretorio devono essere opportunamente portati a conoscenza del pubblico l'esistenza dell'Ufficio di Difensore Civico, la sua sede, i suoi compiti principali, nonché devono essere messi a disposizione moduli per la segnalazione all'ufficio stesso di irregolarità e disfunzioni.

2. La Provincia inoltre, si impegna ad inviare a tutti i Comuni copia della deliberazione di nomina del Difensore Civico, contestualmente all'invito affinché pubblicizzino nel loro ambito territoriale l'avvenuta istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico.

Art. 41

Convenzioni con Comuni e Comunità Montane

1. I Comuni e le Comunità Montane della Provincia possono avvalersi del Difensore Civico

Provinciale mediante convenzione da approvarsi dal Consiglio Provinciale e nei modi da questa previsti.

Titolo VI ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 42 Organi

1. Sono Organi istituzionali della Provincia il Consiglio, la Giunta e il Presidente; le rispettive funzioni sono determinate per legge e dal presente Statuto ed esercitate secondo modalità dettate da appositi Regolamenti.
2. Sono Organi gestionali il Segretario Generale, il Direttore Generale, ove nominato e i Dirigenti dell'Ente.
3. Gli Organi di cui ai precedenti commi esercitano le competenze loro conferite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

42 bis

Ordine di precedenza nelle cerimonie

L'ordine di precedenza degli organi istituzionali della Provincia nelle manifestazioni pubbliche è il seguente:

- Il Presidente della Provincia;
- Il Presidente del Consiglio;
- Il/i Vice Presidente/i della Provincia;
- Gli Assessori;
- Il Vice Presidente del Consiglio;
- I Capigruppo consiliari;
- I Presidenti di Commissione;
- I Consiglieri.

Art. 42 ter Ineleggibilità e incompatibilità

1. Per i casi di ineleggibilità o incompatibilità originaria o sopravvenuta valgono le disposizioni di legge in proposito.
2. Ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. n. 267/2000 gli Amministratori Provinciali possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di società di capitali a partecipazione maggioritaria o minoritaria ovvero componenti degli organi esecutivi di Enti o Associazioni in cui partecipa la Provincia.

Capo I Il Consiglio Provinciale

Art. 43 Elezione

1. L'elezione dei Consiglieri Provinciali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge, così come la loro surrogazione e sospensione.
2. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dalla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali sino all'atto della proclamazione del nuovo, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
4. La prima seduta dopo le elezioni è convocata dal Presidente eletto, osservati i termini di

legge, per la convalida degli eletti e per la comunicazione dei componenti della Giunta.

Art. 43 bis
Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio Provinciale, nella sua prima seduta, esauriti gli argomenti preliminari previsti dalla legge, elegge il proprio Presidente mediante votazione segreta secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
2. Nella stessa seduta e secondo le modalità stabilite dal Regolamento viene eletto uno o più Vice Presidenti del Consiglio che, in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, ne svolgono le funzioni.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del/i Vice Presidente/i del Consiglio, le relative funzioni sono svolte dal Consigliere anziano.

Art. 43 ter
Compiti del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio:
 - a) convoca e presiede le sedute consiliari, curando il regolare e corretto svolgimento dei lavori e del dibattito nel rispetto della libera e ordinata partecipazione di ciascun consigliere;
 - b) convoca e presiede le riunioni della Commissione dei Capigruppo Consiliari
 - c) assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
 - d) svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti dal presente Statuto e coordina le attività e i lavori delle commissioni attraverso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. Al Presidente del Consiglio viene data comunicazione di presentazione di ordini del giorno, mozioni, interpellanze e interrogazioni, mediante trasmissione in copia delle stesse.
3. Al Presidente del Consiglio Provinciale è riconosciuta un'indennità di carica nel rispetto delle vigenti leggi.

Art. 43 quater - Cessazione della carica

1. Il Presidente del Consiglio e i Vice Presidenti cessano dalla carica nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento.
2. **SOPPRESSO**

Art. 44
Competenze

1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento.
Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo della Provincia e nella sua attività assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna secondo i principi disposti dall'art. 6 – comma 3 – D. Lgs. n. 267/2000
2. Il Consiglio ha competenza in ordine agli atti fondamentali fissati dalla legge, approva le linee programmatiche e può formulare proposte per la definizione o adeguamento.
3. L'esercizio delle competenze consiliari non può essere delegato.

Art. 45
Convocazione

1. Il Presidente del Consiglio deve fissare la riunione dell'Assemblea entro il termine massimo di 15 giorni dalla richiesta formulata da un quinto dei Consiglieri o dal Presidente della Provincia, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta con le modalità indicate.
2. La convocazione del Consiglio avviene mediante avviso indicante la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza e gli argomenti da trattare, da inviarsi cinque giorni prima dell'adunanza.
L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dei lavori consiliari sono pubblicati all'albo pretorio.
2. bis il Consiglio si riunisce abitualmente in pubblica adunanza nella sala a tale scopo destinata presso la sede della Provincia; può riunirsi in altri luoghi adeguati, nell'ambito del territorio, per trattare argomenti di particolare interesse per le comunità locali o per la Comunità provinciale.
3. Le sedute sono valide con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.
4. Nel caso di diserzione della prima seduta, il Consiglio si riunisce in seconda convocazione, da tenersi in altro giorno; in tal caso a rendere valide le adunanze è sufficiente la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia.
5. Il Consiglio Provinciale articola i lavori in sessioni, con la durata e secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali sono poste in discussione le linee programmatiche di mandato, bilanci annuali e pluriennali, relazioni previsionali e programmatiche, rendiconto della gestione.
6. Sono segrete quando si discutono questioni concernenti persone.
7. La presentazione di candidature singole o su basi di lista per la elezione o la designazione di persone in Enti o Organi esterni alla Provincia o in aziende od istituzioni è accompagnata da un curriculum dei candidati.

Art. 46 Funzionamento

1. Il funzionamento del Consiglio Provinciale, oltre che per legge, è stabilito da apposito Regolamento da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.
2. Il Regolamento del Consiglio determina:
 - le modalità di formazione, di distribuzione e di pubblicità dell'ordine del giorno, dando in ogni caso priorità agli oggetti proposti dalla Giunta in attuazione di disposizioni di legge o della programmazione provinciale;
 - la disciplina delle sessioni ordinaria e straordinarie, delle singole sedute consiliari, i tempi, le modalità di intervento dei Consiglieri;
 - le modalità di proposizione, di deposito e di discussione delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni;
 - i tempi e le modalità di deposito degli emendamenti, prevedendo in ogni caso che gli emendamenti comportanti un aumento della spesa o una diminuzione delle entrate siano sempre depositati in termini tali da consentire la manifestazione dei pareri e delle attestazioni previste per legge;
 - i casi e le modalità nei quali e con le quali le Commissioni consiliari permanenti rendono un parere sulle proposte di deliberazione e sugli affari trattati dal Consiglio;
 - le modalità di votazione per rendere valide le sedute e le deliberazioni;
 - la tenuta del verbale e l'assistenza da parte del Segretario Generale e di funzionari dipendenti;
 - le modalità di nomina o elezione, ivi compresa la presentazione di candidati, di

persone in Enti e Organi esterni alla Provincia.

3. Il Regolamento riserva apposite sedute o loro frazioni alla discussione di interrogazioni presentate da uno o più Consiglieri.

Art. 47 Consiglieri Provinciali

1. I Consiglieri Provinciali rappresentano l'intera Provincia ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri Provinciali hanno diritto di iniziativa deliberativa su ogni questione di competenza del Consiglio e facoltà di sollecitazione della Giunta, anche avvalendosi degli uffici della Provincia; hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni, mozioni ed interpellanze secondo tempi e modalità previste nel Regolamento consiliare.

3. I Consiglieri Provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici della Provincia, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, o società a capitale pubblico maggioritario o minoritario, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato.

4. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificati dalla Legge o per quegli atti e procedimenti individuati come segreti o riservati.

5. Ai Consiglieri spettano le indennità ed i rimborsi nei limiti di legge in conseguenza dell'esercizio del loro mandato.

6. Ai Consiglieri possono essere assegnate, in via temporanea o permanente, per la durata del mandato, specifiche funzioni.

7. Ai Consiglieri Provinciali è rilasciata tessera di riconoscimento a cura del Segretario Generale.

8. I Consiglieri che non intervengano a due sessioni ordinarie consecutive, senza giustificati motivi scritti, sono dichiarati decaduti.

9. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Provinciale, con votazione segreta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, previa contestazione scritta all'interessato da parte del Presidente del Consiglio, con diritto al Consigliere di far valere le cause giustificative dell'assenza entro quindici giorni dalla ricevuta contestazione.

9bis. E' Consigliere anziano il consigliere che nelle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio ha conseguito la maggiore cifra individuale ai sensi delle disposizioni vigenti per la composizione ed elezioni degli organi delle amministrazioni provinciali, con esclusione dei candidati alla carica di Presidente della Provincia proclamati Consiglieri. Per "cifra individuale" si intende il rapporto percentuale fra i voti ottenuti ed il totale dei voti validi ed in caso di parità è Consigliere anziano quello maggiore di età.

47 bis Surroga

1. E' ammessa la surroga del Consigliere dimissionario o decaduto o cessato dalla carica nel solo caso in cui nella lista di appartenenza dello stesso consigliere risultino alcuni candidati non eletti disponibili alla surroga.

2. In tale ipotesi il Consiglio Provinciale, entro 10 giorni, procede alla surroga seguendo l'ordine dei candidati non eletti inclusi nella lista di appartenenza del consigliere da sostituire.

3. In caso di surroga il consigliere entra in carica non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

4. Con la deliberazione di surroga il Consiglio convalida l'elezione del neo consigliere accertando che nei suoi confronti non ricorrono le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità previste dalla legge.

5. Qualora nel corso del quinquennio rimanesse vacante il seggio attribuito al candidato Presidente della Provincia risultato non eletto, lo stesso seggio verrà assegnato, in caso di più liste allo stesso collegate durante la competizione elettorale, al primo dei non eletti della lista, tra quelle collegate a tale candidato che, nella graduatoria dei quozienti per il riparto all'interno della coalizione, ha riportato il più alto tra i quozienti che non hanno dato luogo all'attribuzione dei seggi.
6. Il Consigliere surrogante entra in carica dopo che il Consiglio Provinciale, con atto dichiarato immediatamente eseguibile, adottato senza il suo intervento, lo abbia dichiarato eleggibile.

Art. 47 ter

Numero legale per la validità delle sedute in caso di surroga

1. Qualora si debba procedere alla surroga di Consiglieri dimissionari, decaduti o cessati dalla carica per accettazione della nomina ad assessore o per le altre fattispecie indicate dalla legge, in deroga al principio generale stabilito dal Regolamento ai sensi del precedente art. 45 comma 3, il numero legale necessario per la validità della seduta nella quale si delibera la surroga è, indipendentemente dal carattere di prima o di seconda convocazione, di 1/3 dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente senza computare tra gli assegnati il Presidente della Provincia e senza l'intervento dei Consiglieri surroganti.
2. La deliberazione è validamente assunta con la maggioranza assoluta dei Consiglieri votanti, senza computare tra i votanti i Consiglieri astenuti.

Art. 48

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, nelle forme previste dal "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale". Ai gruppi consiliari sono assicurati locali, attrezzature e supporti organizzativi per lo svolgimento della loro attività secondo quanto disposto dal Regolamento.

Art. 49

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio, nell'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di Commissioni consiliari permanenti costituite, nel proprio seno, con criterio proporzionale. Il Consiglio Provinciale dovrà, comunque, istituire una Commissione di Controllo e Garanzia.
2. Apposito Regolamento fissa il numero e le competenze delle Commissioni consiliari, determina la loro composizione proporzionale e ne disciplina il funzionamento.
3. Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche, salvo che gli argomenti vertano su materie definite segrete o riservate o trattino di questioni attinenti ad apprezzamenti su persone, secondo Regolamento.
4. SOPPRESSO
5. Le Commissioni consiliari hanno la facoltà propositiva nei confronti del Consiglio, nonché di studio, di verifica e di controllo. Le Commissioni possono rinviare l'argomento alla Giunta o agli Uffici per ulteriori approfondimenti o specificazioni.
6. Nell'ambito delle Commissioni Consiliari Permanenti di cui al presente articolo vengono istituite la Commissione Permanente dei Capi Gruppo, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e l'Ufficio di Programma.

7. La Commissione permanente dei Capi Gruppo si occupa delle materie previste dal Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Provinciale e, in particolare, dell'ordine del giorno del Consiglio Provinciale presentato dal Presidente della Provincia, dell'organizzazione dei lavori del Consiglio stesso, interessandosi delle principali questioni attinenti all'attività complessiva dell'Ente, nonché dei compiti di cui agli artt. 18, e 20bis del presente Statuto, ed esprime pareri in merito alla revisione dello Statuto e dei relativi Regolamenti.
8. La Commissione è costituita dai singoli Capigruppo dei Gruppi Consiliari così come individuati dall'art. 48 dello Statuto.
9. La nomina dei Capi Gruppo, la convocazione delle commissioni, compreso l'Ufficio di Presidenza e l'Ufficio di Programma, e il loro funzionamento sono disciplinati dal Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Provinciale.
10. Ai componenti le Commissioni di cui al presente articolo spettano le indennità ed i rimborsi dovuti per legge.
11. Per la trattazione di particolari e specifici problemi, le Commissioni consiliari permanenti possono riunirsi in seduta congiunta.
12. Il Consiglio può istituire Commissioni consiliari speciali per l'esame di problemi particolari, stabilendone la composizione, la organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.
13. La Commissione di Controllo e Garanzia è composta da quattro Consiglieri, di cui due in rappresentanza della maggioranza e due dell'opposizione, fra cui il Presidente, che viene eletto con obbligo di astensione da parte dei Consiglieri di maggioranza.

Art. 50 Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
 2. Il Presidente della Provincia e la Giunta cessano dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
- La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia, e viene messa in discussione, non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Capo II **La Giunta** Art. 51 Composizione e competenza

1. La Giunta è composta dal Presidente della Provincia, che la presiede, e da un numero massimo di otto Assessori.
2. La Giunta collabora con il Presidente nel governo della Provincia e compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1-2 del D. Lgs. n. 267/2000, nelle funzioni degli Organi di Governo, che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Presidente, al Segretario Provinciale, al Direttore o ai Dirigenti.
3. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
4. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni

organizzative:

- a) propone al Consiglio i Regolamenti;
- b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla Legge o dal Regolamento di contabilità ai Dirigenti provinciali;
- c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimento da sottoporre alle determinazioni dal Consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- f) approva i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- g) esprime parere al Presidente per la nomina e la revoca del Direttore Generale e per la revoca del Segretario Provinciale;
- h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio provinciale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- j) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Regione e dallo Stato quando non espressamente attribuite dalla legge ad altro organo;
- k) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- l) fissa ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore Generale;
- m) fissa, sentito il nucleo di valutazione, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;
- n) approva il PEG su proposta del Direttore Generale e lo trasmette all'Ufficio di Programma e ai Dirigenti ;
- o) adotta le variazioni di Bilancio in caso d'urgenza;
- p) approva i progetti dei Lavori Pubblici;
- q) prende atto della comunicazione di costituzione in giudizio da parte del Presidente o, nella ipotesi dell'art. 55 comma 6, da parte del Direttore Generale;
- r) dispone i criteri per l'erogazione dei contributi, secondo le procedure regolamentari;
- s) nomina i componenti delle commissioni, non diversamente assegnate dalla Legge, quali le commissioni delle selezioni pubbliche, di appalto concorso, il nucleo di valutazione, la delegazione di parte pubblica;
- t) adotta atti di indirizzo nei confronti del Segretario Generale, del Direttore Generale o dei Dirigenti.

Art. 52

Nomina della Giunta

1. I componenti della Giunta, tra cui il Vice Presidente, sono nominati dal Presidente della Provincia, con provvedimento da comunicare alla prima seduta del Consiglio Provinciale successiva alle elezioni.
2. Gli Assessori sono scelti fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità alla carica di Consiglieri Provinciali. Le condizioni di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità sono esaminate dalla Giunta nella sua prima seduta e in corso di mandato, in caso di variazione, nella seduta immediatamente successiva alla nuova nomina.
3. Gli Assessori potranno partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella

discussione ma non hanno diritto di voto.

4. Il Presidente può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

5. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Presidente rapporti di parentela e di affinità entro il terzo grado, di affiliazione e i coniugi.

Art. 53

Convocazione e lavori

1. La Giunta viene convocata su invito del Presidente della Provincia, in prima e seconda convocazione.

2. Le adunanze di regola si svolgono nella sede della Provincia ma possono svolgersi, in casi particolari e per motivate ragioni, anche in altra sede, comunque nel territorio provinciale.

3. Le sedute sono presiedute dal Presidente della Provincia che disciplina lo svolgimento dei lavori.

4. Il Presidente della Provincia, in tale sua funzione è assistito dal Segretario che redige i verbali dell'adunanza o, in caso di sua assenza, dal Vice Segretario.

5. Le sedute della Giunta, in prima convocazione, sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti.

6. In seconda convocazione le sedute della Giunta sono valide con la presenza di almeno tre componenti.

7. E' seduta di seconda convocazione quella che succede, almeno un'ora dopo, ad una precedente che non ha potuto avere luogo per carenza di numero.

8. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla Giunta stessa.

Art. 54

Decadenza, sostituzione, revoca e dimissioni

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente della Provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Presidente della Provincia sono svolte dal Vice Presidente.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente della Provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione, adottata ai sensi dell'art. 59 D. Lgs. n. 267/2000.

3. Le dimissioni presentate dal Presidente della Provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento dal Consiglio Provinciale determina, in ogni caso, la decadenza del Presidente della Provincia nonché della Giunta.

Capo III

Il presidente

Art. 55 - Elezione e competenze

1. L'elezione del Presidente della Provincia è disciplinata dalla legge.
2. Entro tre mesi dalla sua elezione, il Presidente della Provincia sottopone all'approvazione del Consiglio le linee programmatiche, dopo aver sentito la Giunta ed averle sottoposte all'esame dell'Ufficio di Programma e delle Commissioni consiliari.
3. Il Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'Amministrazione della Provincia, rappresenta l'Ente, ha la rappresentanza in giudizio, con possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti, in particolare:
 - nomina, entro tre giorni successivi alla propria proclamazione, con apposito decreto controfirmato per accettazione dagli interessati, i componenti della Giunta, tra cui un Vice Presidente e ne dà comunicazione al Consiglio;
 - esercita i poteri di revoca degli Assessori e ne dà motivata comunicazione al Consiglio;
 - accetta le dimissioni rassegnate dagli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio;
 - nomina i membri delle commissioni provinciali ad eccezione delle commissioni consiliari, delle commissioni elettorali circondariali e di quelle commissioni per le quali la competenza è espressamente attribuita al Consiglio da leggi intervenute dopo il 9 giugno 1990, data di entrata in vigore della legge n. 142;
 - stipula gli accordi di programma, i protocolli d'intesa e le convenzioni con i comuni;
 - sottoscrive atti di gemellaggio e di amicizia;
 - impartisce al Direttore Generale e, se non nominato al Segretario Generale, per l'esercizio delle funzioni di sovrintendenza e coordinamento, le direttive generali per l'azione amministrativa, indicando le priorità, nonché i criteri generali per la fissazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico delle attività provinciali;
 - firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale, non espressamente attribuiti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti, al Direttore Generale, al Segretario Generale ed ai Dirigenti;
 - risponde, direttamente o attraverso gli assessori da lui delegati, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri.
 - mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
 - indirizza agli Assessori le direttive politiche ed amministrative, in attuazione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione programmatica, in ordine agli atti che riguardano la politica generale della Giunta;
 - può sospendere l'adozione di atti da parte degli Assessori competenti, in ordine a questioni amministrative, sottoponendoli alla Giunta nella riunione immediatamente successiva;
 - emette, nei casi di urgenza, ordinanze che comportano impegni di spesa, salva l'assunzione di apposita deliberazione della Giunta, nel termine di 30 giorni;
 - promuove l'azione degli Assessori per assicurare che le Aziende, i Consorzi e le Istituzioni svolgano la loro attività secondo gli obiettivi fissati dallo Statuto e dagli atti fondamentali del Consiglio Provinciale;
 - può disporre, con proprio decreto, l'istituzione di particolari comitati di assessori, con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza;
 - provvede secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio e nel rispetto dei termini di Legge alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni;
 - nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, definisce e attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo quanto stabilito dagli artt. 109 e 110 del D. Lgs. n. 267/2000 e dal Regolamento Provinciale.
4. Esercita le altre funzioni conferitegli da leggi o da Regolamenti e sovrintende

all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate da altri Enti.

5. Il Presidente promuove le forme di collaborazione previste dalla legge e dal presente Statuto.

6. Il Presidente può conferire specifiche deleghe e la firma di atti agli Assessori ed ai dirigenti nelle materie che la legge, lo Statuto o i Regolamenti riservano alla sua competenza in particolare egli può delegare l'esercizio della rappresentanza, compresa quella di stare in giudizio, con facoltà di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, al Direttore Generale o ai singoli dirigenti. La delega può essere generale o per singoli atti o gruppi omogenei di atti.

Art. 56 Distintivo del Presidente

1. Distintivo del Presidente della Provincia è la fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia, da portare a tracolla.

Art. 57 Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente della Provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.

2. Ove il Presidente della Provincia ed il Vicepresidente risultino nello stesso tempo assenti od impediti temporaneamente, le funzioni vicarie sono esercitate dall'Assessore individuato a norma del successivo art. 57bis.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, le funzioni sono assunte dal Vice Presidente sino all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 57 bis Grado di vicarietà degli Assessori

1. Il grado di vicarietà degli Assessori in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente è dato dalla maggiore età anagrafica.

2. In caso di assenza o impedimento di tutti gli Assessori subentra il Consigliere anziano.

Art. 58 - Conferimenti di incarichi speciali a Consiglieri Provinciali

1. Il Presidente della Provincia, su conforme parere della Giunta, può affidare incarichi speciali ad uno o più Consiglieri Provinciali, anche a tempo determinato.

Titolo VII ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 59 Organizzazione e struttura

1. L'amministrazione della Provincia deve essere informata ai seguenti principi:

a) Organizzazione del lavoro non per singoli atti, ma per progetti - obiettivo e per programmi;

b) Valutazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascuna unità organizzativa.

2. Il Regolamento disciplina la dotazione del personale e l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi dettando norme per la loro periodica ridefinizione, i procedimenti di costituzione, modifica e estinzione del rapporto di impiego, la mobilità del personale, la responsabilità

dei dipendenti, la durata e le modalità di prestazione dell'attività lavorativa, la garanzia del personale in ordine alle pari opportunità tra uomini e donne, all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali e le forme di partecipazione delle rappresentanze del personale.

Il Regolamento disciplina l'attribuzione ai Dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi provinciali, fermi i poteri attribuiti ad altri organi dalla legge e dal presente Statuto; stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario Generale e i Dirigenti.

3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli Enti Locali è disciplinato dai contratti collettivi previsti dalla legge.

4. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono composte da esperti o tecnici, interni od esterni all'Ente, dotati di adeguati titoli di studio rispetto alle materie oggetto delle prove di esame.

Art. 60 - Segretario Generale: competenze

1. Il Segretario Generale esercita le competenze che gli sono assegnate dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti e assiste gli organi della Provincia nell'azione amministrativa.

Per l'adempimento delle sue funzioni, il Segretario Generale si avvale di tutte le strutture organizzative dell'Ente.

2. Il Segretario Generale è Dirigente sovraordinato rispetto agli altri Dirigenti, lo stesso può svolgere temporaneamente le funzioni proprie dei Dirigenti previo incarico del Presidente.

3. La ripartizione fra i dirigenti della competenza ad emanare gli atti ed i provvedimenti, ove non sia disposta da norme regolamentari, è effettuata dal Segretario Generale: compete allo stesso la risoluzione dei conflitti di competenza tra i dirigenti.

4. Il Presidente della Provincia, sentito il Segretario Generale, sceglie tra i dirigenti di ruolo un Vice Segretario perché sostituisca quest'ultimo in caso di vacanza assenza o impedimento.

Qualora il Vice Segretario sia assente o impedito il Presidente può, con la medesima procedura, conferire tale nomina provvisoriamente ad un altro Dirigente.

Art. 60 bis – Direttore Generale

1. Il Presidente, previa delibera della Giunta Provinciale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione.

2. Il Presidente può conferire, con la medesima procedura, le relative funzioni al Segretario della Provincia.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Presidente che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Provinciale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta.

Art. 60 ter

Compiti e funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Presidente.

2. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Presidente e dalla Giunta Provinciale.

4. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

- a) predisporre, sulla base delle direttive stabilite dal Presidente, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
- b) organizza il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Presidente e dalla Giunta;
- c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;
- d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei Dirigenti e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il Regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
- e) autorizza le missioni, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
- f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Presidente o dei responsabili dei servizi;
- g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
- h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo proponendo alla Giunta e al Presidente eventuali provvedimenti in merito;
- i) promuove procedimenti e adotta, in via surrogatoria, ove non sia stato diversamente disposto dal Presidente a favore di altro Dirigente o del Segretario, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.
- j) esercita il potere di avocazione nei casi di urgenza e nei casi di accertata inadempienza o di ritardo, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine.

Art. 61

Atti e competenze dei Dirigenti

1. Sono Dirigenti agli effetti del presente articolo coloro ai quali è affidata dal Presidente la relativa responsabilità, nel rispetto, se dipendenti, della declaratoria della qualifica funzionale.
2. Spetta ai dirigenti la direzione delle Strutture nelle quali si articola la Provincia, secondo i criteri e le norme dettate dai Regolamenti, i quali si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.
3. Nell'ambito degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, ferme restando le competenze degli altri Organi della Provincia previste da norme di legge, statutarie o regolamentari, spettano ai dirigenti tutti gli atti di gestione.
4. I Dirigenti in ogni caso stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
5. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
 - a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
 - b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
 - c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - d) provvedono alle autenticazioni;
 - e) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Presidente;

- f) emettono le altre ordinanze normali previste da norme di legge o di Regolamento;
- g) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal Regolamento;
- h) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Presidente e dal Direttore;
- i) forniscono al Direttore nei termini di cui al Regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
- j) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore e dal Presidente;
- k) rispondono, nei confronti del Direttore Generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

6. Il procedimento di adozione delle determinazioni dirigenziali, così come l'espressione dei pareri in ordine alle proposte di deliberazione agli organi collegiali, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sono disciplinati dal Regolamento.

7. Dei provvedimenti adottati dai dirigenti ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, deve essere consegnato elenco al Presidente e all'Assessore delegato entro 5 giorni dall'adozione.

8. I Dirigenti possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Art. 61 bis

Conferenza dei Dirigenti

1. E' istituita la Conferenza dei Dirigenti presieduta dal Segretario Generale o dal Direttore Generale se nominato, la quale ha funzioni propositive e consultive in materia di organizzazione generale e funzionalità dei servizi.

Art. 62

Direzione di dipartimento

1. Al fine di potenziare l'efficienza operativa degli Uffici, il Presidente della Provincia con atto motivato può conferire ai dirigenti dell'Ente incarichi di direzione di dipartimento per una durata determinata di volta in volta, anche in correlazione all'attuazione dei programmi e al conseguimento degli obiettivi, e comunque non superiore ai tre anni presso lo stesso dipartimento.

2. L'incarico è rinnovabile con provvedimento motivato sulla base dei risultati ottenuti.

3. La revoca dell'incarico è disposta con provvedimento motivato del Presidente della Provincia, quando il livello dei risultati conseguiti risulti inadeguato.

Art. 63

Collaborazioni esterne ad alto contenuto Professionale

1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il Regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

2. Il Regolamento disciplinerà i presupposti per il ricorso a collaborazioni esterne, i requisiti dei collaboratori, le modalità di scelta, i criteri per la determinazione del

compenso e quant'altro necessario per rendere trasparente la collaborazione.

Art. 63 bis
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta Provinciale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta Provinciale nel caso di vacanza del posto può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento, la titolarità degli uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 63 ter
Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta Provinciale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D.Lgs 267/2000.

Art. 63 quater
Controllo interno

1. La Provincia istituisce e attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del D.Lgs 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs 286/1999.
2. Spetta al Regolamento di contabilità e al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi ambiti di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri Comuni e di incarichi esterni.

Titolo VIII
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 64 – Finanza

1. La Provincia, nell'ambito della finanza pubblica, ha autonomia fondata su risorse proprie e trasferite, ha altresì, nell'ambito della legge che la disciplina, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
2. La finanza della Provincia è composta da entrate stabilite per legge.

Art. 64 bis – Diritto del contribuente

1. La Provincia, con apposito Regolamento, detta norme in materia di diritti del contribuente nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 27 luglio 2000 n. 212.

Art. 65 - Demanio e patrimonio

1. La Provincia ha un proprio demanio e un proprio patrimonio, la cui gestione è esercitata nelle forme di legge e regolamentari.

Tutti i beni della Provincia devono essere inventariati in conformità alle norme vigenti.

Art. 66 - Bilancio di previsione e rendiconto della gestione

1. La Provincia ha un proprio bilancio di previsione ed un rendiconto della gestione; le modalità attinenti alle rispettive discipline e tempi di approvazione sono stabiliti con legge dello Stato.

2. Il Bilancio di previsione, allegato alla relazione previsionale e programmatica, è corredato da un bilancio pluriennale omogeneo nella durata a quello della Regione Lombardia. La gestione del bilancio è disciplinata da apposito Regolamento di contabilità.

3. La relazione previsionale e programmatica ed il bilancio di previsione sono approvati a maggioranza di voti dei Consiglieri assegnati.

4. Il rendiconto di gestione è inoltre composto da:

a) la relazione del Presidente della Provincia che illustra lo stato di attuazione delle linee programmatiche;

b) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'art. 151, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000;

c) la relazione dei revisori dei conti di cui all'art. 239, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000;

d) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.

5. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

Art. 66 bis Intervento sostitutivo

Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, spetta al Prefetto nominare un Commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio per l'approvazione entro un termine non superiore a cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per tale adempimento.

Art. 67 Revisori dei conti

1. Il Consiglio Provinciale elegge il Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri, secondo procedure, termini e modalità di legge.

Le proposte dei candidati all'elezione dei Revisori dei conti devono essere depositate presso la Segreteria Generale almeno dieci giorni prima della seduta del Consiglio ove l'argomento è all'ordine del giorno, corredata da un curriculum dettagliato. Per quanto attiene alla ineleggibilità ed alla incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui all'art. 236 del D. Lgs. n. 267/2000.

2. L'attività dei revisori è improntata all'imparzialità e all'indipendenza, ai principi di collegamento e cooperazione tra gli organi istituzionali e la struttura organizzativa della Provincia.

3. La collaborazione del Collegio dei Revisori dei conti alla funzione di indirizzo propria del Consiglio Provinciale, ha lo scopo di migliorare la produttività della spesa pubblica dell'Ente che deve rispondere sempre ai criteri di trasparenza, di efficacia di efficienza e di economicità intesi come prova dell'uso razionale dei fattori produttivi impiegati e come

rapporto tra le risorse investite e i risultati raggiunti.

4. Il Collegio dei Revisori dei conti, o uno di loro da questi delegato, può partecipare alle sedute consiliari con facoltà di prendere parola a richiesta del Presidente.

5. Il Collegio dei Revisori dei conti può disporre ispezioni, acquisire documenti, notizie ed informazioni e convocare i Dirigenti.

6. Il Collegio dei Revisori dei conti può disporre l'audizione dei rappresentanti della Provincia in Enti, Istituti o Aziende alle quali la Provincia stessa eroghi un contributo o partecipi finanziariamente.

7. Le modalità di funzionamento e le attribuzioni del Collegio dei Revisori sono disciplinate dagli artt. 237 e 239 del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 68 - Rapporti con gli Organi

1. Il Collegio dei revisori riferisce:

- trimestralmente alla Giunta Provinciale oralmente e, se richiesto, con relazione scritta;
- con relazione scritta al Consiglio Provinciale in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione e dei bilanci di previsione;
- oralmente su singoli argomenti alle competenti Commissioni consiliari, su richiesta delle stesse.

Titolo IX I REGOLAMENTI

Art. 69

Adozione, approvazione e revisione

1. La Provincia, per l'esercizio delle funzioni e per quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto, adotta appositi Regolamenti, alla cui approvazione dovrà procedersi entro il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto o nei termini più brevi, espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto.

2. Alla formulazione della proposta dei Regolamenti provvede l'apposita Commissione consiliare.

3. Le proposte di revisione dei Regolamenti sono deliberate dal Consiglio Provinciale previo esame della Commissione Capigruppo.

Art. 69 bis

Interpretazione delle norme dello Statuto

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Provinciali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente Statuto, sono presentate, in scritto, al Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente incarica il Segretario Generale di istruire la pratica con il suo parere e sottoporre la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capigruppo.

3. Qualora nella Conferenza l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei 3/5 dei Consiglieri dai Capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

4. Le eccezioni sollevate da Consiglieri Provinciali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente Statuto, da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente del Consiglio. Egli

sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario Generale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui ai commi 2 e 3.

L'intepretazione della norma ha validità permanente ed, in merito alla stessa, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Titolo X **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 70 Revisione dello Statuto

1. La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio Provinciale con le procedure previste per la sua approvazione.

Art. 71 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio della Provincia.